



CAPITOLATO D'APPALTO – AFFIDAMENTO DIRETTO, DI IMPORTO INFERIORE A € 143.000,00, DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE E MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' ISO 9001:2015 DI AFOL MONZA BRIANZA PER N. 3 ANNI.



## **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Contratto ha per oggetto il servizio di certificazione e mantenimento del sistema di gestione qualità ISO 9001:2015 di Afol Monza Brianza per n. 3 anni.

## **ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà decorrenza dalla data di avvio della prestazione per una durata di n. 3 anni.

## **ART. 3 AVVIO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del servizio avrà inizio dalla data del verbale di avvio della prestazione. Dalla data indicata inizierà il servizio con firma da parte del direttore dell'esecuzione/RUP e del rappresentante dell'appaltatore del verbale di avvio del servizio. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l'avvio del servizio prima della stipula del contratto, dopo che sia divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva formalizzata con determinazione della stazione appaltante. In tal caso, l'Amministrazione può ordinare l'inizio del servizio all'operatore economico affidatario, che deve dare immediato corso allo stesso attenendosi alle indicazioni fornite dal RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto.

## **ART. 4 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'operatore economico affidatario dovrà procedere nella realizzazione delle seguenti attività:

Verifica di ri-certificazione	Anno 2024
Verifica di sorveglianza:	Anno 2025
Verifica di sorveglianza:	Anno 2026

Qualora, in corso di esecuzione, si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, dette variazioni potranno essere richieste dalla Stazione appaltante e l'Appaltatore:

- a) sarà tenuto ad eseguire la prestazione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario;
- b) non potrà invocare la risoluzione contrattuale né il recesso dal medesimo.

In punto, si rimanda all'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.

Si rappresentano di seguito le particolarità di Afol Monza Brianza.



Afol MB è un'Azienda Speciale ai sensi degli artt. 113 e 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio, quale Ente strumentale della Provincia di Monza e della Brianza di funzioni, attività e servizi connessi:

- all'area lavoro (Centri per l'Impiego e Collocamento Mirato)
- all'area formazione
- ad interventi di natura territoriale

L'Agenzia è partecipata interamente dalla Provincia di Monza e della Brianza e ha come scopo la promozione dell'esercizio del diritto al lavoro quale servizio rivolto alle persone, alle imprese ed alla collettività attraverso interventi di politica attività del lavoro, di formazione e di orientamento e di sostegno dello sviluppo socioeconomico del territorio.

L'agenzia ha mediamente 95 dipendenti a cui si aggiungono 72 risorse distaccate dalla Provincia di Monza e della Brianza e 21 somministrati, per un totale complessivo di risorse pari a 123 unità.

Nel 2009 Afol MB ha ottenuto la prima certificazione ai sensi della normativa ISO 9001:2015. **L'ultimo certificato emesso in data 11/10/2023 scadrà il 13/09/2024.**

Lo scopo generale del certificato ha per oggetto la "Progettazione ed erogazione di attività e servizi di Formazione, Orientamento e al Lavoro" (EA 35, 37).

Con riferimento alle specificità delle singole unità organizzative si distingue tra:

- **Centri di formazione professionale il cui scopo ha per oggetto:**
  - Progettazione ed erogazione di formazione professionale con particolare riferimento alla formazione per l'assolvimento del diritto e dovere e dell'obbligo di istruzione, alla formazione superiore, continua, permanente, abilitante ed in alternanza.
  - Servizi di orientamento e al lavoro con particolare riferimento all'accoglienza, all'informazione orientativa, alla consulenza orientativa, ai servizi connessi all'inserimento lavorativo e autoimprenditorialità.



- **Centri per l'Impiego il cui scopo ha per oggetto:**
  - Servizi di orientamento e al lavoro con particolare riferimento all'accoglienza, all'informazione orientativa, alla consulenza orientativa, ai servizi connessi all'inserimento lavorativo e autoimprenditorialità.
  - Erogazione del servizio di accompagnamento al lavoro per persone iscritte al servizio per l'occupazione disabili.
- **Sede accreditata Politiche attive al lavoro in cui scopo ha per oggetto:**
  - Servizi di orientamento e al lavoro con particolare riferimento all'accoglienza, all'informazione orientativa, alla consulenza orientativa, ai servizi connessi all'inserimento lavorativo e autoimprenditorialità.
  - Erogazione del servizio di accompagnamento al lavoro per persone iscritte al servizio per l'occupazione disabili.
  - Attività di progettazione ed erogazione di formazione professionale, continua, permanente e abilitante.

Le sedi per cui si richiede il rilascio della certificazione sono:

- **Centro di formazione professionale “G. Marconi”**  
via De Amicis, 16 – Concorezzo  
tel. 039.5979698  
[cfp.marconi@afolmb.it](mailto:cfp.marconi@afolmb.it)
- **Centro di formazione professionale “S. Pertini”**  
via Monte Rosa, 10 – Seregno  
tel. 0362.862185  
[cfp.pertini@afolmb.it](mailto:cfp.pertini@afolmb.it)
- **Centro di formazione professionale “G. Terragni”**  
via Tre Venezie, 63 – Meda  
tel. 0362.70147  
[cfp.terragni@afolmb.it](mailto:cfp.terragni@afolmb.it)
- **Centro per l'impiego di Cesano Maderno**  
corso Europa, 12/B  
Cesano Maderno  
tel. 0362.64481  
[cpi.cesano@afolmb.it](mailto:cpi.cesano@afolmb.it)
- **Centro per l'impiego di Monza**  
via Tommaso Grossi 9, Monza  
tel. 039.839641  
[cpi.monza@afolmb.it](mailto:cpi.monza@afolmb.it)



– **Centro per l'impiego di Seregno**

via Monte Bianco 7, Seregno  
tel. 0362.313801  
[cpi.seregno@afolmb.it](mailto:cpi.seregno@afolmb.it)

– **Centro per l'impiego di Vimercate**

via Cavour 72, Vimercate  
tel. 039.6350901  
[cpi.vimercate@afolmb.it](mailto:cpi.vimercate@afolmb.it)

– **Sede accreditata Politiche attive al lavoro e formazione sezione (B)**

via Cernuschi, 8 Monza 20900  
tel. 039.8396464  
[lavoro.monza@afolmb.it](mailto:lavoro.monza@afolmb.it)  
[formazione.monza@afolmb.it](mailto:formazione.monza@afolmb.it)

## **ART. 5 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

Il servizio sarà affidato mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 36/2023, tramite piattaforma SINTEL di Aria S.p.A. della Regione Lombardia.

## **ART. 6 ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

L'operatore economico affidatario è tenuto ad ottemperare con la massima diligenza a tutti gli oneri stabiliti nel presente Capitolato speciale. L'affidatario si impegna a:

- iniziare il servizio entro il termine prescritto dal Capitolato d'appalto o dalla data indicata dall'amministrazione;
- garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza, assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità;
- garantire in tutti i giorni lavorativi la disponibilità per assistenza telefonica o mediante posta elettronica relativa a tutti i servizi oggetto del presente appalto;
- mantenere opportuni contatti con i funzionari degli uffici competenti di Afol MB, al fine di verificare il buon andamento dei servizi.

## **ART. 7 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE**

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'affidatario si obbliga, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che sono impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni

contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. L'affidatario è tenuto ad osservare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del servizio la normativa prevista dal Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81. I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico affidatario per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa contestazione all'affidatario delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo al 20% (venti per cento) dell'importo corrispettivo globale del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore economico. Il soggetto affidatario si impegna a rifondere Afol MB di qualunque sanzione amministrativa, spesa e/o risarcimento danni che siano conseguiti alla mancata, tardiva o erronea ottemperanza agli obblighi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, fatte salve ulteriori responsabilità civili e/o penali. L'affidatario è soggetto a penalità qualora ponga in essere inadempimenti nella gestione dei servizi e in particolare: - si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità degli stessi; - non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare. L'Amministrazione, in caso di violazioni previste dal presente articolo, si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio.

## **ART. 8 INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Fatto salvo ogni risarcimento di danni ad Afol MB, l'Operatore economico affidatario sarà comunque soggetto, per l'inottemperanza alle prescrizioni della lettera d'invito, del Capitolato e del successivo Contratto relativamente a ritardi nell'adempimento delle prestazioni, alla contestazione delle infrazioni commesse. L'infrazione dovrà essere contestata, ai fini dell'applicazione della penale, entro 5 giorni solari dal fatto cui si riferiscono. All'Operatore economico è concesso un ulteriore termine di 5 giorni solari per controdedurre. Se queste non saranno ritenute sufficienti dal RUP/Direttore dell'esecuzione, verrà applicata una penale di € 250,00. Le penali accumulate saranno detratte dagli importi delle fatture non ancora liquidate o dal deposito cauzionale definitivo. In tale ultimo caso l'importo della cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato. L'applicazione delle penali non esclude il diritto di Afol MB di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 5% dell'importo netto contrattuale annuale del servizio, è facoltà di Afol MB richiedere la risoluzione del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione dei servizi e dal successivo affidamento ad altro soggetto. Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non

conforme svolgimento dei servizi. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato e nel Contratto, si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia.

## **ART. 10 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE**

Afol MB non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'affidatario fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. L'affidatario assumerà l'obbligo di tenere indenne Afol MB da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (comprese le spese legali) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui all'inciso precedente, della quale si sia venuta a conoscenza.

## **ART. 11 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO**

Afol MB si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Operatore economico affidatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Operatore economico stesso di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto successivo, ed in modo specifico controlli di rispondenza e di qualità. Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al successivo Contratto, l'Operatore economico affidatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato (si veda art. 8). I controlli e le verifiche non liberano l'Affidatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al Contratto.

## **ART. 12 RESPONSABILITÀ**

L'Operatore economico affidatario sarà responsabile verso Afol MB di qualsiasi pregiudizio ascrivibile, direttamente o indirettamente, al non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che Afol MB dovesse essere chiamato a corrispondere in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. L'affidatario dovrà inoltre indicare un proprio responsabile, cui sia riferibile l'esattezza e la correttezza dei dati forniti ad Afol MB. Il verificarsi di tre inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico di Afol MB, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare, e comunque nel rispetto di ogni singola scadenza prevista dal servizio svolto, costituiranno uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto. Si applicano i termini e le penali previsti dal presente capitolato in materia di contestazioni e controdeduzioni (si rimanda, in proposito, all'art. 8).



## **ART. 13 STIPULA DEL CONTRATTO**

Il Contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 co. 1 del D.lgs. 36/2023 in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Il Capitolato costituisce parte integrante del Contratto. Tutte le eventuali spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quanto altro previsto sono a carico dell'affidatario. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Capitolato.

## **ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE**

Oltre che negli altri casi previsti dal presente capitolato, la risoluzione del contratto e l'annullamento dell'aggiudicazione potranno essere richieste da Afol MB in caso di cessione della ditta, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta stessa. Resterà salva, inoltre, la possibilità per Afol MB di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali. Afol MB si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: a) perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto; b) inosservanza dell'art. 17 (Cessione e subappalto); d) inadempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi ed in tema di sicurezza nei confronti del personale dipendente; e) in caso di fallimento dell'appaltatore; f) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare; g) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; h) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale; i) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente capitolato, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.; In tali casi Afol MB dovrà comunicare, mediante PEC, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Qualora la garanzia sia costituita mediante fideiussione bancaria, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta dell'affidatario ed entro 15 giorni dal ricevimento della relativa PEC, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi, in ogni caso, del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e, in ogni caso, della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.



## **ART. 15 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME**

L'Operatore economico, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di quant'altro possa comunque interessare il presente appalto.

## **ART. 16 PRETESE DI TERZI**

L'Operatore economico tiene indenne in ogni tempo Afol MB da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza della ditta stessa, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dalla ditta medesima per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

## **ART.17 CESSIONE E SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto, totalmente o parzialmente, a terzi. La cessione effettuata in violazione del seguente divieto è inefficace verso Afol MB. Il subappalto è ammesso nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 D.Lgs. n. 36/2016, previa autorizzazione da parte della Stazione appaltante e purché dichiarato in sede di offerta.

## **ART. 18 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E VIGILANZA**

Afol MB esercita il controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare la piena ed integrale osservanza di tutte le clausole del presente capitolato. Nel caso di inadempienza e/o inefficienza dei servizi offerti, Afol MB intimerà alla Ditta aggiudicataria, a mezzo comunicazione PEC, il rispetto di quanto previsto dalle norme contrattuali, sospendendo eventuali pagamenti in corso. Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non dovesse provvedere a quanto richiesto entro i 15 giorni dalla ricezione della contestazione, sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 8. La Direzione dell'esecuzione del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 15 D.l.gs n. 36/2023, è affidata al Responsabile del Progetto. L'affidatario agevererà qualunque ispezione, controllo e verifica, da parte della direzione amministrativa di Afol MB, rendendosi disponibile a fornire tempestivamente dati ed informazioni richiesti e/o ritenuti utili ai fini della verifica in corso.

## **ART. 19 PAGAMENTI**

L'emissione delle fatture avverrà con cadenza mensile a consuntivazione delle giornate effettivamente svolte e quest'ultime dovranno essere intestate a: AFOL MONZA BRIANZA P. IVA n. 06413980969 Via Tre Venezie, 63 - 20821 MEDA.

Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel Capitolato e nel Contratto, se non espressamente autorizzato da Afol MB. Il Fornitore, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di liquidazione fatture per prestazioni aggiuntive non espressamente autorizzate per iscritto da Afol MB. Si ricorda che i pagamenti sono subordinati alle verifiche di legge consistenti nella regolarità contributiva e fiscale e che, in mancanza della prescritta regolarità, Afol MB è legittimata a sospendere il relativo pagamento fino a risoluzione della problematica. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Ciò implica l'obbligo di indicazione in fattura dei codici CIG e la comunicazione ad Afol MB del conto corrente dedicato con l'indicazione delle persone delegate ad operare sullo stesso. Le fatture dovranno riportare in oggetto il codice CIG della procedura; in mancanza non sarà possibile procedere al pagamento.

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiamano agli artt. 17 comma 8 e 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023.

Maturate le condizioni contrattuali, il Responsabile Unico del Progetto, previo accertamento delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola con cadenza mensile l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e provvede all'emissione del Certificato di pagamento ai fini dell'opportuna consequenziale emissione di fattura parte del Fornitore. Il termine di pagamento della prestazione, da parte di Afol MB, è di 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione dello SDI (ricezione della fattura elettronica), previa acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'Operatore (DURC). Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che, come anzidetto, dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 ed assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Si segnala, inoltre, quanto segue:

- Le fatture, in copia conforme, potranno essere anticipate in formato elettronico all'indirizzo mail [amministrazione@afolmb.it](mailto:amministrazione@afolmb.it);
- La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che l'Amministrazione avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti;
- Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario;
- I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa;



• L'Impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Split Payment.

L'art. 3, comma 1, del D.L. n. 148/2017 ha esteso il meccanismo dello Split Payment alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona. A tal proposito, a partire dal 1° gennaio 2018, Afol MB è assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti, eccezion fatta per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi soggetti al "reverse charge". Tale disposizione obbliga la scrivente, in quanto azienda speciale sottoposta alla direzione e il controllo della Provincia di Monza e della Brianza, al versamento, direttamente all'Erario, dell'Iva addebitata in fattura. L'impresa fornitrice del servizio dovrà quindi continuare ad esporre l'Iva in fattura, ma tale importo verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario, secondo le nuove disposizioni di legge. Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, l'impresa fornitrice del servizio deve riportare in fattura la seguente dicitura: "IVA scissione dei pagamenti – Art. 17- ter del Dpr n. 633/1972".

## **ART. 20 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Affidatario è altresì tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010.

## **ART. 21 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

La Ditta aggiudicataria s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, ad erogare la formazione generale e la formazione specifica rischio basso al personale destinato a svolgere il servizio in oggetto, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sia per quanto concerne il personale dipendente della Ditta assegnataria sia per eventuali danni che possano derivare a terzi per diretta responsabilità del servizio in oggetto. La Stazione Appaltante è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a



tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare, esigerà dal proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e dai propri preposti di controllare tale rispetto.

## **ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RISERVATEZZA E PROPRIETÀ**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) dal D.lgs. n. 196/2013 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse agli obblighi contrattuali, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per gli adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contrattuali. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente della Stazione appaltante e, coinvolto nel procedimento. Si precisa quanto segue:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Afol Monza e Brianza, nella persona del Direttore Generale dr.ssa Barbara Riva
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi;
- c) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

## **ART. 23 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente affidamento, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L'impresa aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione relativa all'affidamento, pena la risoluzione contrattuale di diritto. L'Impresa è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il Responsabile Unico del Progetto eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità. Le prestazioni contrattuali debbono

necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato di appalto e nell'eventuale Offerta Tecnica dell'impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano a esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante. L'impresa aggiudicataria si impegna espressamente a tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. L'impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare i C.C.N.L. vigenti relativamente alle categorie di lavoratori impiegate e ad osservare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell'appalto pena la risoluzione del Contratto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il suddetto obbligo vincola l'Operatore esecutore del servizio, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa, qualora abbia configurazione giuridico sociale di ditta aggiudicataria, deve applicare ai soci impiegati nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. (ed eventuali accordi provinciali e locali), pena la risoluzione del Contratto. Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi accertato dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalato dall'ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'impresa aggiudicataria che potrà comportare la risoluzione del Contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 testo vigente. L'impresa aggiudicataria prende in consegna ed attiva il servizio dalla comunicazione di affidamento anche nelle more della stipulazione del contratto; sono a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese per l'organizzazione del lavoro (ivi comprese quelle occorrenti al raggiungimento del posto di lavoro stesso). A conferma ed integrazione di quanto disposto in altri articoli del presente Capitolato, l'affidatario è tenuto ad assumere i seguenti obblighi: • assicurare, in linea di massima e salvo diverse richieste da parte di Afol MB, la continuità degli interventi; • garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente Capitolato; • pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che colpiscono e potranno colpire l'appaltatore per i servizi previsti nel Contratto; • sostenere le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione



dei servizi affidati; • sostenere le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) che, pertanto, saranno interamente a carico dell'affidatario; • sostenere tutte le spese occorrenti per l'espletamento del servizio.

#### **ART. 24 RISPETTO DELLA NORMATIVA**

L'affidatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire nel periodo oggetto dell'appalto) in materia di obblighi assicurativi (anche infortunistici), previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori. L'affidatario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta di Afol MB, dimostrare di aver provveduto all'assolvimento degli obblighi summenzionati. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituirà causa di risoluzione del Contratto. L'affidatario si obbliga a tenere indenne Afol MB da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, nonché a sollevare la stessa da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1676 del C.C.

#### **ART. 25 GARANZIE DI ESECUZIONE**

Per l'espletamento del servizio, l'affidatario risponde della regolare esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, con l'intero suo patrimonio; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, così come nel caso di consorzi ordinari di concorrenti, la responsabilità è in solido.

#### **ART. 26 VARIAZIONE DEL SERVIZIO**

Durante il periodo di validità del Contratto, nel rispetto delle procedure di rito e di comune accordo, possono essere apportati perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi è sufficiente uno scambio di lettere tra le Parti.

#### **ART. 27 RESPONSABILITÀ**

L'affidatario, come già sopra precisato, assume la responsabilità di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio. L'affidatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e/o dei soci lavoratori nei casi di cooperative. È inoltre tenuto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle



località ove si svolge il servizio. Analogo obbligo sussiste per i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa.

#### **ART. 28 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO**

L'assunzione del servizio di cui al presente Capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le circostanze che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione delle condizioni offerte.

#### **ART. 29 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO**

Afol MB, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 1671 del Codice civile, potrà recedere dal Contratto, tenendo indenne l'affidatario dalle spese sostenute, del servizio eseguito purché ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'affidatario.

#### **ART. 30 SPESE CONTRATTUALI**

Qualsiasi spesa presente e futura inerente al Contratto sarà a completo carico dell'affidatario.

#### **ART. 31 ONERI FISCALI**

Saranno a carico della ditta aggiudicataria, che s'impegna al pieno assolvimento, le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'appalto.

#### **ART. 32 CONTROVERSIE**

Per la definizione delle controversie si farà ricorso all'autorità giudiziaria competente per territorio. La sede di competenza è quella di Monza. È espressamente esclusa la facoltà di ricorrere all'arbitrato per qualunque evenienza che possa insorgere durante la fase dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

#### **ART. 33 RINVI**

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al Codice civile, al D.lgs. n. 36/2023 ed a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dell'appalto.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**DD-41-FC-DD-46-16-2F-EE-D3-8F-EE-83-B1-21-E8-FC-D8-68-3C-1B**

**CAdES 1 di 1 del 29/03/2024 09:06:09**

Soggetto: DAVIDE PLEBANI

S.N. Certificato: F37BA983

Validità certificato dal 30/03/2023 13:38:51 al 30/03/2026 13:38:51

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

---